



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente

direzioneB10@regione.piemonte.it

Data 17/10/2014

Protocollo 13158 /DB10.00

Classificazione 013.190.10/DB10.12
da citare nella risposta

Ai Soggetti in indirizzo
SEDE

Oggetto: Trasmissione della d.g.r. n. 27-431 del 13/10/2014 "Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla l.r. 7/2014".

Con la presente si trasmette copia della deliberazione della Giunta regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2014.

Con l'occasione si reputa utile procedere ad un chiarimento sulle competenze degli Enti interessati dall'attività di raccolta.

Come noto, la legge regionale 7/2014, recante modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ed entrata in vigore l'11 settembre scorso ha introdotto importanti novità sulla disciplina dell'attività di raccolta, che possono essere così sintetizzate:

1. la sostituzione della precedente Autorizzazione con il nuovo Titolo per la raccolta costituito dalla ricevuta di versamento del relativo contributo;
2. la razionalizzazione degli enti legittimati a ricevere ed incassare il contributo per la raccolta, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa e di miglior utilizzo dei relativi proventi. Quindi i singoli comuni non sono più legittimati alla riscossione e all'introito dei contributi in questione, mentre restano legittimate le forme associative montane e collinari a cui si aggiungono gli enti regionali di gestione delle aree protette;
3. l'eliminazione di eventuali prescrizioni limitative sull'attività di raccolta prima declinabili dalle Comunità montane e collinari (ai sensi del previgente articolo 3, comma 6, della l.r. 24/2007);
4. l'affidamento alla Giunta regionale (in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa e comunque sempre sentita la competente commissione consiliare), di poteri deliberativi più ampi rispetto al passato, tesi a definire

non solo l'importo del contributo ma anche "le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori".

La nuova deliberazione regionale, conferma gli importi sino ad oggi applicati (come pure la durata del titolo di raccolta ed i criteri di compilazione della causale di versamento). L'unica vera novità è rappresentata dall'esenzione dei minorenni dal versamento del contributo, purché minori di anni 14 e accompagnati nel numero massimo di due da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Sul piano delle modalità di versamento del contributo, la nuova deliberazione conferma esclusivamente quelle effettuate a mezzo del bollettino postale, del bonifico bancario o i pagamenti in contanti effettuati presso gli istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per gli enti legittimati all'incasso del contributo di raccolta.

Viene poi demandato alla Direzione regionale Ambiente il compito di individuare ulteriori sistemi di pagamento, anche con modalità telematiche, che favoriscano l'acquisizione dei titoli da parte dei cittadini interessati all'attività di raccolta.

Con particolare riferimento alle potestà deliberative degli Enti interessati dall'attività di raccolta, si evidenzia quanto segue.

A) Prescrizioni limitative dell'attività di raccolta.

Come anticipato al punto 3, le nuove disposizioni introdotte dalla l.r. 7/2014 hanno eliminato la facoltà di dettare prescrizioni limitative sull'attività di raccolta (ad es. calendari di raccolta), prima attribuita alle Comunità montane e collinari quali enti legittimati al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta (ai sensi del previgente art. 3, co. 6 della l.r. 24/2007).

Di conseguenza a decorrere dall'11 settembre 2014, tali Enti non **possono** più deliberare prescrizioni limitative dell'attività di raccolta e comunque a decorrere dalla stessa data le prescrizioni già deliberate divengono inefficaci, in quanto contrarie ai nuovi disposti della l.r. 7/2014.

La l.r. 7/2014, conferma invece la facoltà degli Enti regionali di gestione delle aree protette di disporre prescrizioni interdittive all'attività di raccolta per motivi di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della flora e della fauna selvatiche, ai sensi del novellato articolo 2, comma 7 lettera c) della l.r. 24/2007. Parimenti confermata è la potestà restrittiva delle Province per motivi di tutela del patrimonio fungino, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 della l.r. 24/2007.

B) Riduzione della misura del contributo per l'attività di raccolta.

La l.r. 19/2008, recante modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) all'articolo 37 aveva previsto che le Comunità montane, quali enti legittimati al rilascio dell'autorizzazione alla raccolta funghi epigei spontanei, potessero rilasciare autorizzazioni a favore dei residenti nella comunità e con validità sul solo territorio della stessa previo versamento di un contributo ridotto (sino alla metà dell'importo stabilito dalla Giunta regionale).

In seguito al rinnovato assetto delle autonomie locali operato dalla l.r. 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), tale potestà è stata soppressa a decorrere dal 31 dicembre 2012, per effetto dell'articolo 22, commi 2 lett. g) e 3.

Pertanto la suddetta facoltà, ammessa in via del tutto eccezionale e transitoria per le Comunità montane, non è stata riproposta dalle nuove disposizioni della l.r. 7/2014.

Pertanto la l.r. 24/2007, come modificata dalla l.r. 7/2014 ed attuata dalla d.g.r. n. 27-431 del 13/10/2014 ammette un solo Titolo per la raccolta valido sull'intero territorio regionale, secondo gli importi, la durata e le ulteriori prescrizioni stabiliti dalla Giunta regionale.

Inoltre l'attività di raccolta dovrà rispettare le disposizioni della l.r. 7/2014 e le eventuali prescrizioni dettate esclusivamente per finalità ambientali e di tutela del patrimonio fungino dettate dagli Enti di gestione delle aree protette e dalle Province nei termini sopra detti.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Il Direttore
(ing. Salvatore DE GIORGIO)



Referenti:

Annamaria Cucurachi tel. 011/4325294 (Settore Attività legislativa e amministrativa)

Viola Erdini tel. 011/4323935 (Settore Sostenibilità, recupero ambientale e bonifiche)



REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 18

Adunanza 13 ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 10:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

D.G.R. n. 27 - 431

OGGETTO:

Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla l.r. 7/2014.

A relazione dell' Assessore VALMAGGIA:

La legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 recante modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ha introdotto importanti novità in materia, innovando in particolare la disciplina dettata all'articolo 3 sulla legittimazione all'esercizio dell'attività di raccolta.

In ossequio ai nuovi disposti di legge, in Piemonte l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è sostituita dal nuovo titolo per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento del relativo contributo per la raccolta.

Il legislatore, inoltre, nel proposito di rafforzare la tutela delle aree territoriali montane e collinari a vocazione fungina e pervenire ad un più efficiente utilizzo delle risorse derivanti dal contributo, ha razionalizzato le categorie degli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi, come di seguito elencati:

- enti regionali di gestione delle aree protette;
- unioni montane di comuni e, in via transitoria, le comunità montane sino alla loro formale soppressione;
- le forme associative dei comuni collinari.

Pertanto i singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione e all'introito dei contributi in questione, che potranno essere riscossi ed introitati esclusivamente dagli enti individuati dal predetto articolo 3.

Altro importante fattore di novità - giustificato dall'esigenza di operare una semplificazione normativa ed al contempo di garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale - è

rappresentata dal novellato comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 24/2007 che affida alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il compito di definire *"l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori"*.

In attuazione del suddetto mandato la Giunta regionale intende stabilire quanto segue.

Con riferimento agli importi dei contributi ed alla correlata durata del titolo, valutato l'odierno contesto economico, si reputa opportuno confermare gli importi sino ad oggi applicati ed i correlati termini di validità come di seguito riportati, precisando che la l'annualità è da intendere riferita all'anno solare:

- € 5,00 per il Titolo per la raccolta con validità giornaliera;
- € 10,00 per il Titolo per la raccolta con validità settimanale;
- € 30,00 per il Titolo per la raccolta con validità annuale;
- € 60,00 per il Titolo per la raccolta con validità biennale;
- € 90,00 per il Titolo per la raccolta con validità triennale.

In merito alle modalità di versamento del contributo, al fine di garantire l'applicazione di metodi uniformi ed al contempo di preservare quelli comunemente utilizzati s'intende stabilire che il versamento sia effettuato a mezzo del bollettino postale o del bonifico bancario oppure tramite versamento presso gli istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per gli enti legittimati all'incasso del contributo di raccolta.

Ad ogni modo, al fine di semplificare le modalità di pagamento e garantire al tempo stesso ai cittadini la possibilità di fruire di una pluralità di metodi anche con l'ausilio di strumenti digitali, si ritiene opportuno demandare alla Direzione Ambiente ogni iniziativa e azione utile ad individuare i sistemi di pagamento che favoriscano l'acquisizione dei titoli da parte dei cittadini interessati all'attività di raccolta anche con modalità telematiche.

Ai fini della sua efficacia, la ricevuta di versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo gli esempi di seguito forniti:

"l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i"

oppure

"l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno"

oppure

"l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno al giorno"

Sempre in tema di efficacia del titolo si rammenta che, per effetto delle disposizioni abrogative della l.r. 19/2008 e della nuova disciplina dettata dalla l.r. 7/2014, l'ordinamento regionale vigente non contempla più la possibilità di disporre eventuali riduzioni del contributo per la raccolta dei funghi.

Si evidenzia, inoltre, che le nuove disposizioni introdotte dalla l.r. 7/2014 hanno eliminato la facoltà di dettare prescrizioni limitative sull'attività di raccolta, prima attribuita alle Comunità montane e collinari dal previgente articolo 3, comma 6, della l.r. 24/2007.

Resta invece confermata, in capo agli enti regionali di gestione delle aree protette, la potestà di disporre prescrizioni interdittive all'attività di raccolta per motivi di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della flora e della fauna selvatiche, ai sensi del novellato articolo 2, comma 7 lettera c) della l.r. 24/2007.

Parimenti confermata è la potestà restrittiva delle Province per motivi di tutela del patrimonio fungino, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 della l.r. 24/2007.

Infine, con riferimento alla potestà della Giunta regionale di regolamentare un regime di esenzione dal versamento del predetto contributo a beneficio dei minorenni si rileva quanto segue.

Considerato il preminente interesse pubblico di protezione del territorio boschivo e conservazione del patrimonio fungino, risulta ragionevole prevedere che i minori di anni 14 possano raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Tale esenzione non esonera dal rispetto dei disposti della l.r. 24/2007 e pertanto l'attività di raccolta da parte del minore sarà esercitata sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne e conformemente ai disposti della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

A fini di esaustività si ricorda che restano validi ed efficaci sino alla loro naturale scadenza i titoli abilitativi conseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della l.r. 7/2014, nonché quelli successivi conseguiti sino alla data di emanazione del presente provvedimento conformemente alle indicazioni della Direzione Ambiente, pubblicate sul Bollettino ufficiale regionale dell'11 settembre 2014, n. 37.

Acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare in data 2 ottobre 2014.

Vista la l.r. 23/2008.

Vista la l.r. 24/2007.

Vista la l.r. 7/2014.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso a norma di legge,

d e l i b e r a

1. che il titolo per la raccolta, efficace su tutto il territorio regionale, può avere validità giornaliera, settimanale, annuale, biennale e triennale;
2. che il titolo per la raccolta si acquisisce previo versamento dei seguenti importi:
 - € 5,00 per il Titolo per la raccolta con validità giornaliera;
 - € 10,00 per il Titolo per la raccolta con validità settimanale;
 - € 30,00 per il Titolo per la raccolta con validità annuale;
 - € 60,00 per il Titolo per la raccolta con validità biennale;
 - € 90,00 per il Titolo per la raccolta con validità triennale.
3. che il versamento del contributo per la raccolta è effettuabile tramite bollettino postale o bonifico bancario oppure tramite versamento presso gli istituti bancari che svolgono servizio di tesoreria per gli enti legittimati all'incasso del contributo di raccolta, che dovrà evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo gli esempi forniti in premessa;
4. che sono demandate alla Direzione Ambiente le opportune iniziative e azioni utili ad individuare sistemi di pagamento che favoriscano l'acquisizione dei titoli da parte dei cittadini interessati all'attività di raccolta anche con modalità telematiche;
5. che i minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta;
6. che la d.g.r. 3 ottobre 2011, n. 34-2679 (Articolo 3 della l.r. 17.12.2007 n. 24 e s.m.i.. Costi delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei validi per il triennio 2012-2013-2014) è integralmente sostituita dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Advocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 13 ottobre 2014.

cr 